



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 101

DATA PUBBLICAZIONE 4/05/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. CLASSIFICHE UFFICIALI – CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

Si riportano – in allegato – le classifiche ufficiali del Campionato Under 18 Regionale, aggiornate al termine del girone di ritorno.

1.1.2. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 –TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF

In ottemperanza a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 24 del 27/9/2025, e viste le classifiche ufficiali si trascrive – qui di seguito – la programmazione delle semifinali del Campionato Regionale Under 18 – Top Tournament Finals:

Mercoledì 6 Maggio 2026 – ore 20.30

A) AUTOVIP SAN MAURO – ATLETICO CBL

“Bertolotti” Via S. Grato - Volpiano

B) DRUENTINA – LUCENTO

Via Diaz – Gassino T.se

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

FINALE

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica, Domenica 10 Maggio 2026, alle ore 10.30, presso il campo sportivo di Via L. da Vinci – Grugliasco.

1.2. Modifiche al programma gare

1.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

1.2.2. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero della Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 Regionale in virtù della delibera adottata dal Giudice Sportivo.

2. RISULTATI

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R			GIRONE B - 15 Giornata - R		
ATLETICO C.B.L.	- VENARIA REALE	8 - 1	(1) CASTELLAZZO B.DA	- VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	1 - 1
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- CUREGGIO CALCIO	4 - 3	CENISIA A R.L.	- MONFERRATO	2 - 1
PIANEZZA	- LA VISCHESI	1 - 4	CITTA DI CASALE	- SPAZIO TALENT SOCCER	6 - 2
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	0 - 2	DORINA	- CASSINE	14 - 0
SPORTIVA CALTIGNAGA	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	2 - 2	FORTITUDO F.O.	- ALBESE 1917 SSDARL	1 - 7
V.D.A. CHARVENSOD	- BRIGA	8 - 0	LUCENTO	- POL. RAPID DI TORINO	17 - 0
			MIRAFIORI A.S.D.	- SAN GIORGIO TORINO	7 - 1
			SSD REAL ORIONE V.	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 1

(1) - disputata il 02/05/2026

Delibere Giudice Sportivo

FASI QUALIF. SERIE C2 CALCIO A 5

GARE DEL 02/05/2026

GIRONE B - 2 Giornata - A			
COSSATESE	- SAN REMIGIO		D

COPPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 02/05/2026

GIRONE 18 - 1 Giornata - A			
SISPORT	- PINEROLO		D

TOP TOURNAMENT FINALS UNDER 19 PROVINCIALE – PLAY - OFF

GARE DEL 02/05/2026

GIRONE 18 - 1 Giornata - A				GIRONE 22 - 1 Giornata - A			
DORINA	- ACADEMY VANCHIGLIA		D	VALLE PO	- BUSCA 1920 A R.L.		D

3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 4 Maggio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 2/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLINA THOMAS YURI (VALENZANA MADDO SSD.AR.L.)

GARE DEL 3/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGELLA LORENZO (MONFERRATO) MICHELOTTI GIOVANNI (SPORTIVA CALTIGNAGA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CELORIA EDOARDO (FORTITUDO F.O.) SENE MBAYE BABACAR (FORTITUDO F.O.)
NAIT KYOU ADAM (SAN GIORGIO TORINO) QUARANTA MICHELE (SPAZIO TALENT SOCCER)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 2/ 5/2026

- **Gara SISPORT S.P.A. - PINEROLO**

Visto il referto arbitrale dell'incontro SISPORT S.P.A. - PINEROLO valevole per la Coppa Piemonte Valle d'Aosta Under 19 Regionale Girone 3, del 02/05/2026, che sospende la gara al termine del primo tempo allorquando, al rientro negli spogliatoi, si scopriva che quello occupato dalla SISPORT era stato violato ed ignoti avevano asportato denaro e soldi ivi custoditi; a seguito dell'evento si verificava una lite tra i giocatori e l'arbitro, in accordo con le due società, decideva per la sospensione dell'incontro.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo delibera di:

- di disporre la prosecuzione della gara, dal minuto 1 del secondo tempo sul punteggio di 2-1, dando mandato al Comitato Regionale di provvedere alla calendarizzazione dell'incontro

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BENOUKAISS RAYAN (PINEROLO)

DE FAZIO FRANCESCO (SISPORT S.P.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GORIA FEDERICO (SISPORT S.P.A.)

FASE DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO C2 CALCIO A CINQUE

GARE DEL 2/ 5/2026

- **Gara COSSATESE - SAN REMIGIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il ricorso presentato dalla Società SAN REMIGIO avverso la regolarità della gara disputata contro la Società COSSATESE in data 2 Maggio 2026 e valevole per le fasi di qualificazione al Campionato Serie C2 Calcio a 5, Girone B s.s. 2025/2026, con il quale la ricorrente lamenta un errore tecnico dell'arbitro.

Premesso:

i. che il CU della LND n. 287 del 5 febbraio 2026, in tema di abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le gare di play off e play out, prescrive nelle ore 24 del giorno dell'incontro la presentazione del preannuncio e per le ore 11 del giorno successivo non festivo il ricorso;

ii. che pertanto, essendola partita stata giocata in data 2 maggio, il termine per il preannuncio di ricorso era fissato alle ore 24:00 del giorno 2 e il termine per il ricorso era fissato per il giorno 4 entro le ore 11.00;

iii. che, la società ricorrente ha presentato il preannuncio in data 3 maggio alle ore 19:25 e il ricorso alla stessa data alle ore 19:50;

iv. che pertanto la società SAN REMIGIO non ha inviato il preannuncio nei termini prescritti;

- ciò premesso, si osserva: la prescrizione di cui al citato CU, con la dimidiazione dei termini per i ricorsi (ed i reclami), appare normativa cogente ed inderogabile; è vero che i detti termini possono apparire stringenti, ma è altrettanto vero che ciò consegue dalla necessità di una decisione il più rapida possibile in questo particolare frangente delle competizioni calcistiche; ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate a livello nazionale circa i tempi del preannuncio e del ricorso non sono state rispettate dalla società ricorrente; peraltro, nel caso in esame si deve registrare la mancanza di preannuncio che, come da consolidata giurisprudenza, rende di per sé il ricorso inammissibile; la palese inammissibilità del ricorso fa sì che il Giudice Sportivo sia esonerato dalla valutazione circa il merito dello stesso, e pertanto

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile e quindi respingere il ricorso presentato dalla SAN REMIGIO;
- di omologare il risultato conseguito sul campo,

COSSATESE - SAN REMIGIO 7-3

- Di incamerare la tassa di ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERLIZZI MARCO (SAN REMIGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAVALLINI SIMONE (COSSATESE)

TOP TOURNAMENT FINALS UNDER 19 PROVINCIALE – PLAY - OFF

GARE DEL 2/ 5/2026

- **Gara VALLE PO - BUSCA 1920 A R.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il preannuncio di ricorso presentato dalla Società SSD BUSCA 1920 avverso la regolarità della gara disputata contro la Società VALLE PO in data 2 maggio 2026 e valevole per il Campionato Under 19 Provinciale Top Tournament Finals, Girone 18 s.s. 2025/2026.

Premesso:

i. che il CU della LND n. 287 del 5 febbraio 2026, in tema di abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le gare di play off e play out, prescrive nelle ore 24 del giorno dell'incontro la presentazione del preannuncio e per le ore 11 del giorno successivo non festivo il ricorso;

ii. che pertanto, essendo la partita stata giocata in data 2 maggio, il termine per il preannuncio di ricorso era fissato alle ore 24:00 del giorno 2 e il termine per il ricorso era fissato per il giorno 4 entro le ore 11.00, nonché l'orario delle ore 19:00 per la comunicazione del Comunicato Ufficiale con la decisione adottata;

iii. che, la società ricorrente ha presentato il preannuncio in data 2 maggio alle ore 17:27 mentre, alle ore 11 del giorno lunedì 4 maggio 2026 non è pervenuto presso la segreteria della LND il prescritto ricorso;

iv. che pertanto la società SSD BUSCA non ha inviato il ricorso nei termini indicati;

- ciò premesso, si osserva la prescrizione di cui al citato CU, con la dimidiazione dei termini per i ricorsi (ed i reclami), appare normativa cogente ed inderogabile; è vero che i detti termini possono apparire stringenti, ma è altrettanto vero che ciò consegue dalla necessità di una decisione il più rapida possibile in questo particolare frangente delle competizioni calcistiche; ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate a livello nazionale circa i tempi (del preannuncio e) del ricorso non sono state rispettate dalla società ricorrente; la mancanza del ricorso impedisce di conoscere l'oggetto della lamentela avanzata dalla società e, in conseguenza, il Giudice Sportivo è esonerato dalla valutazione circa il merito dello stesso, l'art. 48 c. 2 CGS prescrive che "I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo", e pertanto

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile la procedura di ricorso intrapresa dalla società SSD BUSCA 1920 e, in conseguenza, di omologare il risultato conseguito sul campo:

VALLE PO - BUSCA 2-1

Di incamerare la tassa di ricorso, prelevandola dal conto corrente della società ricorrente qualora non ancora versata.

• **Gara DORINA - ACADEMY VANCHIGLIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il ricorso presentato dalla Società ACADEMY VANCHIGLIA avverso la regolarità della gara disputata contro la Società DORINA in data 2 maggio 2026 e valevole per il Campionato Under 19 Provinciale Top Tournament Finals, Girone 18 s.s. 2025/2026, con il quale la ricorrente lamenta la partecipazione all'incontro di un giocatore che avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica.

Premesso:

i. che il CU della LND n. 287 del 5 febbraio 2026, in tema di abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le gare di play off e play out, prescrive nelle ore 24 del giorno dell'incontro la presentazione del preannuncio e per le ore 11 del giorno successivo non festivo il ricorso;

ii. che pertanto, essendo la partita stata giocata in data 2 maggio, il termine per il preannuncio di ricorso era fissato alle ore 24:00 del giorno 2 e il termine per il ricorso era fissato per il giorno 4 entro le ore 11.00; iii. che, la società ricorrente ha presentato il preannuncio in data 2 maggio alle ore 17:27 e il ricorso alla stessa data, alle ore 20:39; iv. che, invece, la società convenuta, il cui termine di presentazione delle controdeduzioni era fissato al 4 maggio 2026 ore 13, non ha ritenuto di presentare scritti a difesa,

- ciò premesso, si osserva: la Società ACADEMY VANCHIGLIA lamenta la partecipazione alla gara del giocatore n. 10 Alex Dagnese del DORINA che risultava invece pendente squalifica, rimediata come da CU n. 60/26.

Dal referto arbitrale, acquisito d'ufficio, non emerge la prova documentale della effettiva partecipazione del Dagnese all'incontro, ma la stessa si può dare come effettiva considerando il numero sulla maglietta (10), la qualifica di vice capitano e, in particolare, l'assenza di prova contraria che la società convenuta avrebbe potuto e dovuto fornire.

Pertanto, visti gli artt. 10 c. 6 lett a), 65 c. 1 lett. d) e 67 CGS

DELIBERA

accoglie il ricorso della ACADEMY VANCHIGLIA e per l'effetto omologa il seguente risultato:

DORINA - ACADEMY VANCHIGLIA 0-3

-inibisce fino al 4 giugno 2026 il dirigente responsabile, Sig. VIORA Massimo, che ha sottoscritto la distinta di gara;

-squalifica il giocatore Alex DAGNESE per 1 giornata ulteriore, da scontare dopo quella già comminata.

Si restituisca alla Società ACADEMY VANCHIGLIA la tassa di ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARALE LORENZO	(BUSCA 1920 A R.L.)	PICCOLO LORENZO	(DORINA)
----------------	---------------------	-----------------	----------

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FEKRANE SAMI	(ACADEMY VANCHIGLIA)	DRAMMEH ABDOU KADIRY	(DORINA)
GROSSO TOMMASO	(VALLE PO)	MEIRONE SIMONE	(VALLE PO)
NICOLINO PIETRO	(VALLE PO)		

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18 Maggio 2026

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 4 Maggio 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)